



GIUNTA REGIONALE

prot. n. 0172810/17  
del 28/06/2017

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL  
WELFARE  
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Pescara 28 GIU. 2017

Prot. N° RA 0172810/17 DPF010

Spett.le Federcofit  
Viale Certosa 147 20151 Milano  
[info@federcofit.eu](mailto:info@federcofit.eu)

**OGGETTO:** L.R. 10/08/2012, n. 41 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.  
**Quesito. Riferimento nota prot. n. 163/17 del 2/05/2017.**

Con riferimento al quesito posto da codesta rispettabile Federazione, con la nota indicata in oggetto, il Servizio scrivente, per completezza istruttoria, ha trasmesso il medesimo quesito di cui alla nota prot. riferita, al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con L'Europa, Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione, il quale con nota prot. n. 0163202/17 del 16/06/2017, ha formulato le seguenti osservazioni: *“Con nota del 02/05/2017 la Feder.Co.F.IT ha avanzato un quesito circa l'applicazione dell'art. 6 comma 4 della citata L.R. n. 41/2012, che introduce una causa di incompatibilità tra la gestione dell'attività funebre e quella dei servizi mortuari ospedalieri, al servizio di trasporto funebre, il quale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. c), può essere svolto in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre. A tal riguardo, si ritiene che tale incompatibilità debba applicarsi anche al suddetto servizio di trasporto, il quale, in base a quanto indicato dal citato art. 35, comma 1, lett. c), è una delle prestazioni ricomprese nella più ampia nozione di attività funebre.*

Tanto si doveva per completezza istruttoria.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Stefania Melena

L.B.